



CARTA DEI SERVIZI

CENTRO PER LA MEDIAZIONE

ANNO 2013

Il nuovo logo del Centro per la mediazione è stato elaborato da Bottega Grafica, progetto educativo dell'Istituto Penale per i Minorenni di Treviso, cui vanno i ringraziamenti della Ripartizione IV.

INDICE

PRESENTAZIONE	2
LA STORIA DEL CENTRO PER LA MEDIAZIONE DI TRENTO E BOLZANO	3
1. LA MEDIAZIONE: DI COSA SI TRATTA?	
1.1 COS'È LA MEDIAZIONE	4
1.2 IL MEDIATORE	5
2. LA MEDIAZIONE COME STRUMENTO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA	
2.1 LA MEDIAZIONE PENALE	5
2.2 LA MEDIAZIONE PENALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE	7
2.3 LA MEDIAZIONE PENALE IN AMBITO MINORILE	8
3. PRINCIPI E PRATICHE	
3.1 OBIETTIVI E VALORI	9
3.2 PRINCIPI	10
3.3 ITER DI MEDIAZIONE	11
4. PROSPETTIVE DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITÀ	13
APPENDICE	14
L'ABC DELLA MEDIAZIONE: UN GLOSSARIO PRATICO	

PRESENTAZIONE

Questo documento intende illustrare gli obiettivi, la competenza e il funzionamento del Centro per la mediazione penale della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige/Südtirol. Nonostante il Centro sia stato creato recentemente e l'attività sia quindi in continua evoluzione, è sembrato utile fissare delle coordinate che possano permettere all'utente, agli enti coinvolti, al cittadino interessato di conoscere principi, valori e prassi dei servizi.

La carta dei servizi ha un valore per gli stessi mediatori, in quanto sottintende un impegno a rispettare gli *standards* fissati e a perseguire le finalità illustrate; allo stesso tempo costituisce una base sulla quale creare nuove prospettive di sviluppo e ulteriori aperture che rispondano in modo sempre più adeguato alle esigenze dei cittadini.

La Carta, che nella sua parte introduttiva illustra la storia del Centro, dedica in seguito ampio spazio alla definizione del concetto di mediazione, prima in generale e poi come strumento di giustizia riparativa; successivamente passa ad illustrare i valori e i principi su cui si basa l'attività del Centro, per arrivare a descrivere infine l'iter seguito.

L'ultima parte illustra le prospettive di sviluppo dell'attività e presenta il primo quadro di sintesi che è stato elaborato dal Centro.

LA STORIA DEL CENTRO PER LA MEDIAZIONE DI TRENTO E BOLZANO

Nel corso dell'anno 2003 la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, in virtù dei particolari compiti e funzioni in materia di giudici di pace previsti dalla normativa di attuazione dello speciale Statuto di autonomia, ha dato vita ad un progetto relativo al Centro per la mediazione penale, al fine di supportare ulteriormente l'attività dei Giudici di pace operanti sul territorio regionale.

Sulla base della disposizione contenuta nell'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo n. 274/2000, che prevede la possibilità da parte dei giudici di pace, quando il reato è perseguibile a querela, di sospendere il processo e di ricorrere a centri esterni per tentare la conciliazione tra querelante e querelato, l'amministrazione regionale ha dato vita al Centro per la mediazione penale.

Il Centro, attivato nel Giugno del 2004 con una sezione a Trento ed una a Bolzano, ha successivamente esteso la propria attività anche all'ambito della giustizia minorile; nel 2005, infatti, è stato siglato un protocollo di collaborazione tra la Regione Autonoma Trentino Alto Adige e il Ministero della Giustizia, il quale prevede lo sviluppo di percorsi di mediazione in ambito minorile e nel corso dell'esecuzione della pena, nonché la diffusione e la promozione sul territorio delle pratiche di mediazione e del modello di mediazione attuato dal Centro.

1. LA MEDIAZIONE: DI COSA SI TRATTA?

1.1 COS'È LA MEDIAZIONE

La mediazione rappresenta un nuovo modo di gestire le relazioni: è una possibilità, offerta a due o più persone che si trovano in una situazione di conflitto, di potersi confrontare liberamente in uno spazio d'ascolto protetto e neutrale alla presenza del mediatore.

L'incontro di mediazione permette alle persone coinvolte nel conflitto di far emergere il proprio punto di vista e le proprie emozioni e di poterle comunicare all'altro, sentendosi ascoltate.

Il mediatore funge da facilitatore di questa comunicazione: egli grazie alle sue competenze specifiche sa affrontare e gestire le dinamiche conflittuali e favorisce un processo di autoresponsabilizzazione delle parti dando loro la possibilità di comprendere meglio sé e gli altri.

Questa modalità comunicativa, che concede tempo all'espressione, al confronto e alla comprensione dell'altro, avvicina le parti aiutandole a ricostruire un rapporto che era stato interrotto dal conflitto.

Abbandonando la rigidità delle proprie posizioni, le parti s'incontrano come "persone" e diventano protagoniste della possibilità di decidere responsabilmente circa una soluzione che soddisfi entrambe.

Questa modalità di gestione delle relazioni può trovare applicazione in ambito familiare, scolastico, sociale, interculturale, aziendale, civico, penale.

La mediazione, valorizzando le potenzialità comunicative e relazionali di ciascuno, da una parte svolge un'efficace funzione educativa proponendo un modello di gestione di tutte le relazioni, e in particolar modo di quelle conflittuali, dall'altra costituisce uno strumento preventivo attraverso il quale evitare che il conflitto degeneri in violenza.

Infine, la mediazione favorisce processi di interiorizzazione dei valori e delle regole della propria comunità; propone un nuovo modello di regolazione dei conflitti promuovendo l'incontro e la socialità con l'effetto di diffondere una cultura della legalità e di creare opportunità di socializzazione.

1.2 IL MEDIATORE

Il mediatore è un esperto nella gestione dei conflitti che ha seguito specifici corsi di formazione alla mediazione. Ha un'ottima conoscenza delle comunità e delle culture locali e possiede spiccate abilità interpersonali. Non è un giudice, un arbitro o un terapeuta, ma un facilitatore della comunicazione.

I mediatori sono nuovi professionisti con una precisa deontologia che si basa sul rispetto della neutralità, confidenzialità, responsabilità e consensualità della mediazione.

Sanno riconoscere i meccanismi delle dinamiche conflittuali e l'impatto emotivo destabilizzante che una situazione di conflitto porta con sé.

2. LA MEDIAZIONE COME STRUMENTO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

2.1 LA MEDIAZIONE PENALE

Le pratiche di mediazione penale trovano applicazione nell'ambito di un paradigma di giustizia detto "riparativo": si tratta di un modello che dà centralità alla vittima e alla riparazione delle conseguenze dannose del reato. Il reato non è visto solo come un'offesa allo Stato, ma come una frattura nelle relazioni sociali la cui ricomposizione passa attraverso la riparazione. Questo modello di giustizia nasce da due esigenze: da un lato la necessità di superare modelli di giustizia che si sono dimostrati non del tutto efficaci (retributivo e riabilitativo), dall'altro l'opportunità di dare maggior spazio alla vittima di reato.

Quest'esigenza ha trovato riconoscimento in alcuni documenti di istituzioni comunitarie e internazionali, quali ad esempio la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 11/1985¹ che ha invitato i governi degli Stati membri ad adeguare le loro normative rivedendo il ruolo della vittima nel processo penale per rispettare i suoi diritti e la sua dignità, la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. 19/1999² nella quale sono indicate le linee guide sulla mediazione in materia penale, la Dichiarazione di Vienna delle Nazioni Unite del 2000³ che prevede l'introduzione della mediazione e promuove lo sviluppo di politiche di giustizia riparativa a favore delle vittime di reato.

Da questi documenti emergono le caratteristiche essenziali della mediazione penale quale strumento di giustizia riparativa: la mediazione penale è un processo in cui la vittima e l'autore del reato hanno la possibilità, se lo vogliono, di partecipare attivamente alla gestione degli effetti generati dal reato attraverso l'aiuto di un terzo imparziale, il mediatore. L'accesso a pratiche di mediazione dovrebbe essere garantito in ogni stato e grado del procedimento, la partecipazione è del tutto volontaria e basata su un consenso informato. La mediazione è un'attività extragiudiziale per la quale è necessario che le parti riconoscano i fatti essenziali ma che non implica alcuna ammissione di colpevolezza e dalla quale non è ricavabile nessun elemento circa la responsabilità con rilevanza processuale.

La mediazione penale apre alla vittima uno spazio di attenzione, solitamente non offerto dalla giustizia tradizionale, in cui possa esprimere il proprio vissuto, sentirsi ascoltata e supportata, finalmente coinvolta in un tentativo di rielaborazione dell'accaduto. Grazie all'ascolto, alla comunicazione e al confronto praticati nella mediazione la vittima si riappropria del conflitto e può ottenere la riparazione delle conseguenze dannose del reato.

¹ <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=605227&SecMode=1&DocId=686736&Usage=2>

² <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=420059&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383>

³ <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/562/93/PDF/N0056293.pdf?OpenElement>

All'autore di reato la mediazione offre gli strumenti per una responsabilizzazione rispetto all'offesa arrecata e al danno causato, oltre che la possibilità di far emergere le emozioni, gli stati d'animo, i pensieri legati al fatto-reato in un contesto protetto e neutro; la mediazione permette inoltre di riflettere sul valore della riparazione.

Nel momento della riparazione l'autore del reato vive la possibilità di proporre un'immagine diversa di sé, slegata dal reato e orientata invece verso buone pratiche; ciò gli permette di passare da una fase di ricostruzione dei fatti e giustificazione del proprio comportamento a una fase propositiva, rivolta al futuro anziché al passato, in cui si attiva concretamente in favore della vittima o della comunità. Attraverso la riparazione, che ha una diretta valenza restitutiva, la vittima ottiene il riconoscimento della sofferenza e del danno causati dal reato.

In questo processo, il mediatore ha un ruolo neutrale, di facilitatore della comunicazione: aiuta la vittima e l'autore di reato ad affrontare la situazione favorendo un processo comunicativo tra le parti che passa attraverso l'espressione, l'ascolto, l'empatia.

2.2 LA MEDIAZIONE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

Con il D.LGS. 274/2000 sulla competenza penale del Giudice di Pace, che ha dato attuazione all'art. 14 legge delega 468/1999, l'istituto della mediazione penale ottiene un effettivo ed esplicito riconoscimento normativo.

Con questo D.LGS. il Governo ha attribuito al Giudice di Pace la competenza a giudicare su una serie di reati che sono nella maggior parte dei casi espressione di microconflittualità sociale (ad esempio i reati di percosse, lesioni dolose lievissime, ingiuria, diffamazione non aggravata, minaccia non aggravata, furti punibili a querela dell'offeso, ecc.) e ha introdotto nel codice di procedura penale un vero e proprio procedimento speciale.

Tale procedimento è ispirato al principio della conciliazione che il giudice deve favorire durante tutto l'iter giudiziario (art. 2). All'art. 29, comma 4, del D.LGS. 274/2000 è disposto che per i reati perseguibili a querela il giudice possa rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e avvalersi dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio al fine di tentare, attraverso un intervento mirato a ristabilire una comunicazione tra le parti, una ricomposizione del conflitto che possa portare al raggiungimento di un accordo.

2.3 LA MEDIAZIONE PENALE IN AMBITO MINORILE

La mediazione penale ha trovato inizialmente applicazione nel processo a carico di imputato minorenni. Il riferimento normativo è il D.P.R. 448/88, "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni". Gli spazi normativi in cui si realizzano le esperienze di mediazione penale minorile si collocano nell'ambito delle indagini preliminari (art.9), durante l'udienza preliminare o nel dibattimento (art.27), nell'attuazione della sospensione del processo e messa alla prova (art.28), nell'applicazione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione o della libertà controllata. Inoltre, la mediazione penale può essere realizzata in fase di esecuzione penale, nell'ambito della misura alternativa alla detenzione riferita all'art. 47 della L.354/75.⁴

In fase preprocessuale, l'art. 9 prevede che il PM e il giudice debbano acquisire "elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenni al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili". L'art. 27 prevede poi, al primo comma, che "durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto".

⁴ http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_11.wp?jsessionid=02B3F2EB0388A5AA24ED714E44B0FECF.ajpAL02

In fase processuale, l'art. 28, che disciplina l'istituto della sospensione del processo e messa alla prova, consente al giudice di impartire al minore prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.

In fase postprocessuale, infine, la mediazione può essere attivata, come già ricordato, nel momento dell'esecuzione della pena, nell'ambito delle misure alternative o sostitutive.

La mediazione si caratterizza come attività extragiudiziale che non ha lo scopo di sostenere il minore autore di reato, compito proprio, invece, dei Servizi Sociali per i Minorenni del Dipartimento di Giustizia Minorile. In mediazione autore del reato e vittima sono soggetti da tutelare e proteggere in egual misura; al primo è data la possibilità di comprendere il disvalore del fatto-reato in un contesto protetto e neutrale e di avviare un percorso relazionale al fine di affrontare il conflitto, alla seconda è data la possibilità di esprimere il proprio vissuto personale rispetto all'offesa subita, di uscire da un ruolo passivo, di dare voce al proprio punto di vista.

3. PRINCIPI E PRATICHE

3.1 VALORI E OBIETTIVI

I valori che sono alla base del processo di mediazione, così come sinora descritto, sono la libertà, l'equità, la comunicazione, l'ascolto e la responsabilità. In forza di tali valori si definiscono sia gli obiettivi che i principi che guidano la prassi.

Un primo obiettivo dell'incontro di mediazione è tentare di ricostruire un rapporto che si è interrotto utilizzando gli strumenti del dialogo, del confronto tra diversi punti di vista, dell'ascolto e dell'accettazione dell'opinione dell'altro. Il mediatore, sulla base del presupposto che in ognuno esista la capacità di affrontare relazioni conflit-

tuali senza demandarne la gestione a terzi, cerca di aiutare le parti a riacquistare la capacità di gestire da sé il conflitto e decidere un'eventuale soluzione.

Ulteriori obiettivi sono il riconoscimento della vittima inteso come appropriazione del ruolo di protagonista di una vicenda che la riguarda direttamente, la responsabilizzazione dell'autore di reato nel rielaborare il conflitto e i motivi che lo hanno causato, la riparazione dell'offesa, il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo attraverso il coinvolgimento della comunità non solo come destinataria delle azioni di riparazione ma come soggetto attivo che partecipa alla definizione degli accordi di riparazione.

3.2 PRINCIPI

I principi che ispirano la prassi del Centro e che costituiscono un riferimento per l'attività dei mediatori sono i seguenti:

- **partecipazione volontaria**, libera, informata e ritrattabile, che consente alle parti, dopo aver ricevuto tutte le spiegazioni sul significato della mediazione, di prendersi del tempo per riflettere, di consultarsi con chi ritengono opportuno, di cambiare idea;
- **riservatezza e confidenzialità** quali garanzie per una libera espressione di stati d'animo e opinioni;
- **valorizzazione del potenziale di autocomposizione del conflitto**, che garantisce che le parti siano protagoniste della discussione e direttamente responsabili degli accordi eventualmente raggiunti, in base al principio di autonomia ed autodeterminazione dei soggetti;
- **imparzialità e neutralità del mediatore**, che, non avendo alcuna preferenza per un particolare esito della mediazione, facilita l'espressione di entrambe le parti senza esprimere giudizi e dire o fare qualcosa che possa determinare un vantaggio per una o l'altra. Si parla a proposito di equidistanza del mediatore alle parti, intendendo che questi è egualmente vicino ad entrambe, cerca di

capire le loro posizioni e di agevolare la composizione di diverse esigenze e aspettative;

- **riparazione delle conseguenze del reato**, che passa attraverso la responsabilizzazione dell'autore del reato e ha le finalità di riparare la vittima dei danni subiti, di permettere all'autore del reato di attivarsi in modo propositivo e costruttivo, di porre le basi per una relazione positiva tra le parti.

3.3 ITER DI MEDIAZIONE

L'attività di mediazione del Centro per la mediazione penale si articola in varie fasi:

1. **La presa in carico**

Secondo le attuali disposizioni normative e la prassi adottata, le richieste di mediazione possono essere inviate al Centro dai Giudici di pace o, in ambito minorile, dalla Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni o dall'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni presso il Dipartimento di Giustizia Minorile del Ministero di Giustizia. La richiesta è accettata dal Centro con la presa in carico della mediazione.

2. **Il primo contatto**

Dopo aver accettato l'incarico, i mediatori del Centro invitano le parti ad un primo colloquio individuale. In questa fase sono fornite le informazioni necessarie per valutare la proposta e le parti possono chiedere chiarimenti rispetto al percorso.

3. **I colloqui individuali**

Nei colloqui individuali i mediatori incontrano vittima e autore del reato separatamente; qualora lo ritengano opportuno, le parti possono essere accompagnate da persone di fiducia (parenti, amici, avvocato ecc.). Durante il colloquio le persone potranno ricevere ulteriori informazioni sulla mediazione, raccontare quello che è successo, esprimere il loro punto di vista, esporre le loro esigenze e scegliere se incontrare l'altra parte.

4. L'incontro di mediazione

In un momento successivo e solo se entrambi lo desiderano, vittima e autore del reato possono incontrarsi alla presenza dei mediatori in un ambiente neutrale e accogliente. Durante l'incontro, le parti possono chiedere delle spiegazioni, discutere dell'accaduto, confrontarsi e arrivare insieme ad una soluzione condivisa, che può contemplare una riparazione, simbolica o materiale, del danno subito. Il compito dei mediatori è facilitare la comunicazione, favorire l'auto-responsabilizzazione di ciascuno e dare la possibilità di comprendere meglio se stessi e gli altri.

5. L'esito

Dopo l'incontro congiunto i mediatori mandano l'esito della mediazione all'ente inviante. L'esito potrà essere:

- non effettuabile se una delle parti o entrambe non accettano di incontrarsi o se non vi sono le condizioni per un incontro;
- negativo se l'incontro tra le parti non ha generato alcun cambiamento significativo nelle modalità di comunicazione e relazione tra le parti e se non è stato definito un accordo di riparazione;
- positivo se le parti hanno potuto esprimersi, ascoltare ed essere ascoltate, confrontarsi sull'accaduto e discutere della gestione futura della relazione e se è stato definito un accordo di riparazione soddisfacente per entrambe.

Possono darsi esiti intermedi nel caso in cui solo uno dei due profili, relazionale e negoziale, sia o non sia stato risolto.

4. PROSPETTIVE DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITÀ

Nel corso dell'anno 2010 il Centro ha esteso la propria attività alla mediazione sociale e agli interventi di prevenzione di esiti violenti del conflitto.

È stato promosso il progetto "Comunitando. Convivere comunicando", in collaborazione con la Questura di Trento, che prevede la possibilità per i cittadini di contattare direttamente il Centro al fine di ottenere aiuto nella gestione di situazioni conflittuali, che possono riguardare la vita di condominio, di quartiere, ecc. Le segnalazioni possono essere inoltrate al Centro anche dalla Questura che contribuirà alla diffusione delle informazioni sull'iniziativa. I mediatori potranno suggerire un percorso per tentare di risolvere il problema.

Un'ulteriore iniziativa promossa nel 2010 riguarda un percorso di gestione dei conflitti attivato in alcune scuole superiori interessate ad avvicinare gli studenti ai temi della comunicazione, relazione e gestione delle emozioni.

Una recente Intesa siglata con il Ministero della Giustizia prevede altresì la possibilità di interventi di giustizia riparativa curati dal Centro per la Mediazione e rivolti a soggetti in esecuzione penale.

Il Centro si propone inoltre di monitorare periodicamente la propria attività elaborando i dati relativi ai vari ambiti operativi.

Attualmente si è conclusa l'elaborazione del primo di una serie di quadri di sintesi sull'attività di mediazione in ambito minorile che costituisce un'integrazione della presente Carta. Ulteriori futuri approfondimenti riguarderanno altri ambiti di attività del Centro.

APPENDICE

L'ABC DELLA MEDIAZIONE: UN GLOSSARIO PRATICO

ASCOLTO

La mediazione offre una possibilità che il sistema di giustizia tradizionale solitamente non offre: quella di parlare di ciò che è successo, di esprimere il proprio punto di vista, di essere ascoltati. Questa possibilità è importante soprattutto per la vittima del reato, normalmente poco sostenuta, che in questo modo può rielaborare il trauma e progressivamente superarlo.

L'ascolto è inoltre una fase importante della comunicazione: per una comunicazione profonda l'interlocutore dev'essere disponibile all'ascolto e comprendere il messaggio che gli viene diretto. Nelle interazioni quotidiane, soprattutto conflittuali, si tende a concentrarsi sul proprio punto di vista senza tenere in considerazione l'altro e ciò che intende; nell'incontro di mediazione il mediatore aiuta invece a confrontarsi con l'altro e a considerare l'ascolto non come tempo sottratto all'espressione di sé ma come tempo utile per permettere la comprensione del punto di vista dell'altro.

CONSENSO

Si tratta di un presupposto fondamentale per l'effettività di una mediazione, basato sui principi di autodeterminazione e autonomia dei soggetti. I mediatori, nella fase dei contatti e all'apertura di ogni incontro, comunicano alle parti le caratteristiche del percorso, lo svolgimento e i possibili esiti affinché la partecipazione alle varie fasi della mediazione sia sempre libera e informata.

Il consenso non è dato una volta per tutte; la disponibilità a partecipare alla fase successiva del percorso di mediazione è acquisita di volta in volta. Il consenso è inoltre ritrattabile e questo costituisce una garanzia della completa libertà delle parti, che non assumono alcun obbligo e possono quindi decidere in ogni momento di non proseguire.

PREVENZIONE

Vivere un'esperienza di mediazione può fornire degli strumenti per imparare a gestire il conflitto. Una situazione difficile non è necessariamente un ostacolo insuperabile, ma può rivelarsi un'occasione per tentare la via del dialogo e del confronto tra diversi punti di vista. In quest'ottica le pratiche di mediazione assumono un valore di prevenzione e una valenza educativa: la mediazione si qualifica così non solo come "misura d'emergenza" ma come modalità di gestione delle relazioni sociali, ancor prima che dei conflitti.

RESPONSABILITÀ E RESPONSABILIZZAZIONE

La responsabilità come capacità di accettare e affrontare le conseguenze delle proprie azioni e decisioni è un ulteriore presupposto per il percorso di mediazione. Vittima e autore del reato si assumono la responsabilità della gestione del conflitto e della relazione, prendendo in prima persona decisioni in merito.

La responsabilizzazione costituisce invece un effetto di una mediazione riuscita: l'autore del reato può comprendere il significato del reato per se stesso, per la vittima, per la comunità e può proporre un modo per riparare. L'autore del reato assume una responsabilità nei confronti della persona offesa per il fatto che ha commesso. Tale responsabilizzazione contribuisce ad evitare meccanismi di minimizzazione del reato.

RIPARAZIONE

La riparazione del danno causato dal reato, perno attorno al quale ruota l'intero sistema di giustizia riparativa, è uno degli aspetti cruciali per la vittima e l'autore del reato. Vittima e autore del reato cercano insieme di individuare una riparazione che possa contribuire a ricucire lo strappo causato dal reato: la vittima recupera un ruolo attivo e può vedere così soddisfatte le sue esigenze; l'autore di reato dimostra di aver compreso il danno che ha causato. La riparazione non ha una forma stabilita a priori: può trattarsi di un risarcimento economico o di una riparazione simbolica (per

esempio un gesto o un'attività) che l'autore del reato mette in atto nei confronti della vittima e a seguito del quale la vittima può impegnarsi a ritirare la querela sporta.

La riparazione combina una dimensione concreta, di restituzione e risarcimento, e una dimensione che si potrebbe definire relazionale: attraverso la comunicazione facilitata dal mediatore le parti possono trovare accordi relativi alla riparazione e nuove modalità di relazione. Potranno così essere raggiunte soluzioni che soddisfano i desideri e le esigenze di entrambe le parti.

La riparazione così come descritta è legata profondamente al concetto di assunzione di responsabilità da parte dell'autore del reato, sia rispetto al fatto sia rispetto alle conseguenze dello stesso che possono aver danneggiato la persona offesa e l'intera comunità.

VITTIMA DEL REATO

Il Centro per la mediazione offre un servizio che si propone anzitutto di sostenere le vittime di reato, offrendo un'occasione e un tempo di ascolto che nel procedimento penale solitamente manca.

La partecipazione alla gestione del conflitto offre alla vittima l'opportunità di riguadagnare un elemento di controllo sulla propria vita, sul proprio senso di sicurezza e sulle proprie emozioni.

Il mediatore è in grado di capire empaticamente il trauma subito dalla vittima, di riconoscere la sua perdita e il suo dolore senza giudicarlo, permettendole così l'espressione di sé e l'accettazione delle emozioni derivanti dal fatto di reato.

La mediazione considera inoltre quale obiettivo la riparazione dei danni causati dal reato: la vittima potrà quindi esprimere le sue esigenze cercando insieme all'autore di reato un accordo che le soddisfi.

Centro per la Mediazione

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Via Gazzoletti 2 - 38122 Trento

Tel. 0461 201922-1923-1022

Fax 0461 201423

e-mail: mediazionetn@regione.taa.it